

ASSEMBLEA COSTITUENTE ^{N. 35-A}

RELAZIONE DELLA PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE

PER L'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(GONELLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(DEL VECCHIO)

nella seduta del 20 ottobre 1947

Ordinamento dei Corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione

Seduta del 26 novembre 1947

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge che la Commissione sottopone al vostro esame prevede la istituzione di tre distinti organi consultivi:

1°) *Il Consiglio Superiore della pubblica istruzione.* — Esso non è suddiviso in tre sezioni (una per l'istruzione superiore; una per l'istruzione media classica, scientifica, magistrale, tecnica e professionale; una per l'istruzione elementare), come nell'originario disegno di legge del Ministro per la pubblica istruzione. La Commissione ha ritenuto che, come organo supremo della cultura, il Consiglio Superiore non possa non avere un carattere unitario. La collaborazione di tutti è indispensabile — dal più elevato al più umile dei servitori della scienza e della cultura — nell'esame dei grandi e complessi problemi della scuola. Anche dal maestro elementare possono venire lumi allo scienziato od al filosofo, ed anche il

filosofo e lo scienziato sono interessati alle questioni, siano pure le più modeste, della scuola elementare.

È vero che la legislazione fascista prevedeva la ripartizione in analoghe sezioni del Consiglio (regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1735; regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 1673), ma non era così, invece, nella legislazione prefascista. Esisteva bensì una Giunta del Consiglio Superiore divisa in sezioni (e ciò fin dalla legge 17 febbraio 1881, n. 51), alle quali erano assegnati compiti di limitata importanza amministrativa, prevalentemente di natura disciplinare.

Non sembra per altro che i compiti specifici, assegnati dalle leggi vigenti al Consiglio Superiore della pubblica istruzione, siano tali da giustificare, neppure sotto il profilo più strettamente amministrativo, la esistenza di sezioni autonome per l'istruzione secondaria e per l'istruzione primaria. I

compiti del Consiglio Superiore sono cospicui ed essenziali per la vita delle Università e per la carriera del professore universitario, sono di portata assai modesta per la vita delle scuole secondarie ed elementari e per la carriera dei rispettivi insegnanti. Il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e le successive leggi che lo modificano prevedono, infatti, il necessario intervento dell'organo consultivo del Ministero: per il bando e per la revisione dei concorsi a cattedre universitarie ed a libere docenze, per le nomine, per i trasferimenti, per il conferimento di incarichi, per la costituzione delle commissioni giudicatrici delle libere docenze, per la disciplina dei docenti; per il passaggio degli assistenti universitari alle scuole secondarie; per l'approvazione e la modifica degli statuti delle Università; per l'istituzione di nuove Facoltà o Scuole; e così via. In alcuni casi il parere del Consiglio è addirittura vincolante per il Ministro: nomine per « chiara fama », bando di concorsi, ricorsi per trasferimenti, ecc. Per ciò che riguarda, invece, l'istruzione secondaria ed elementare, ben poco è devoluto al Consiglio Superiore dalla legislazione attuale, anche perché quelle attribuzioni che una volta (legge 8 aprile 1906, n. 111; legge 4 giugno 1911, n. 487; regio decreto-legge 13 aprile 1919, n. 610) erano assegnate alla Giunta del Consiglio Superiore (attribuzioni di carattere disciplinare, decisione sui ricorsi contro i decreti di trasferimento, esame della legittimità degli atti di commissioni giudicatrici di concorsi, pareri sui programmi e sull'indirizzo pedagogico) le sono state in parte successivamente sottratte. La legge Casati del 1859 disponeva che il parere del Consiglio Superiore dovesse essere richiesto per il pareggiamento di scuole secondarie non statali, ma anche questa norma è stata successivamente abbandonata.

La Commissione, pertanto, non ritiene che la divisione della competenza del Consiglio sia giustificata, in base alla legislazione vigente, neppure — come si è detto — da ragioni di carattere amministrativo. Sulla base della legislazione vigente, in vista della possibile richiesta di pareri su progetti di legge e di regolamenti che riflettano l'ordinamento della scuola, i piani degli studi ed i relativi programmi di insegnamento, la Commissione ritiene indispensabile che il Consiglio mantenga il suo carattere unitario. Questa necessità è ravvisata, evidentemente, pure nella relazione ministeriale che accompagna il relativo disegno di legge, poiché viene affermata l'opportunità di un « collegamento fra le sezioni ».

È vero che, per ciò che riguarda le sezioni seconda e terza, il disegno di legge ministeriale prevede l'attribuzione di compiti nuovi al Consiglio Superiore (nella sfera dell'istruzione secondaria e dell'istruzione elementare); ma questi nuovi compiti non vengono determinati. Dire che la sezione « si pronuncia sulle questioni... che il Ministro ritenga di sottoporre al suo esame » è dire troppo o troppo poco. Occorre che sia la legge a stabilire in quali casi il parere del Consiglio dev'essere richiesto.

Ed in vero l'attività dell'attuale Consiglio Superiore, nominato in base al decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, non è stata niente affatto cospicua nel campo dell'istruzione secondaria ed elementare. Ciò dimostra che l'amministrazione non ha sentito il bisogno di ricorrere molto spesso al parere dell'organo consultivo. Nulla, infatti, vietava all'amministrazione di sottoporre all'esame del Consiglio questioni concernenti l'istruzione secondaria o l'istruzione elementare. È stato interpellato il supremo organo consultivo del Ministero (ma dietro richiesta del Consiglio di Stato):

a) per la riorganizzazione della scuola di orologeria in Roma;

b) per la valutazione del servizio di insegnante elementare ai fini dei concorsi a cattedre negli Istituti medi.

Questo è tutto.

La Commissione, inoltre, non ritiene opportuno che sia deferito al Consiglio Superiore il compito assegnato ad una speciale Corte di disciplina dal recente decreto legislativo sullo stato giuridico dei presidi e dei professori delle scuole secondarie (21 aprile 1947, n. 269): il giudizio sulle mancanze disciplinari degli insegnanti e sui ricorsi per trasferimenti, nonché il parere sull'opportunità dei trasferimenti per servizio. La Commissione di disciplina, presieduta da un consigliere di Stato e composta presso a poco come la sezione seconda del Consiglio Superiore, prevista dal progetto ministeriale (con la differenza però che quella contiene necessariamente nel proprio seno un ordinario di diritto amministrativo delle Università), sembra atta a fornire maggiori garanzie, quale organo giurisdizionale.

Con il disegno di legge che la Commissione si onora di sottoporre al vostro esame il Consiglio Superiore della pubblica istruzione viene ricostituito quale *organo unico* composto di quarantotto membri, in parte eletti, in parte scelti dal Ministro. Il numero dei professori universitari eletti dalle Facoltà

è stato elevato fino ai limiti del precedente decreto De Ruggiero. Non sembra, infatti, alla Commissione che una riduzione di questo numero possa considerarsi opportuna. Come si è ricordato, il Consiglio Superiore ha, tra l'altro, il compito di dare obbligatoriamente pareri, a volte vincolanti, sul bando dei concorsi e sulla legittimità del giudizio delle Commissioni giudicatrici, sulle proposte di trasferimento dei professori universitari da una cattedra ad altra di altra materia, sulla revisione dei concorsi, sugli Statuti delle Università (e relativi piani degli studi), sulle nomine per chiara fama, e così via. È dunque indispensabile che per ogni corso di laurea o per ogni gruppo di discipline esista almeno un membro specificamente competente in seno al Consiglio. Si pensi, ad esempio, che la Facoltà di scienze rilascia lauree in fisica, in chimica, in scienze naturali, in matematica: sono quattro gruppi di materie, non affini tra loro. Così, per la Facoltà di giurisprudenza, che partecipa alle elezioni assieme a quella di scienze politiche ed a quella di scienze statistiche, si ravvisa opportuna un'altrettanto larga rappresentanza: un cultore di diritto pubblico, uno di diritto privato, uno di materie economiche ed uno di materie storiche. E per la Facoltà di medicina e chirurgia è utile che sia consentita la rappresentanza delle materie chirurgiche oltre che delle mediche, e delle materie biologiche oltre che delle anatomo-patologiche. Si aggiunga, infine, che la difficoltà di pervenire ad una oculata distribuzione delle competenze è accresciuta dal metodo elettivo.

Non solo, dunque, è necessario che il numero dei membri assegnato dal decreto De Ruggiero alle singole Facoltà non sia ridotto, ma è anche necessario che un altro limitato numero di posti sia riservato alla scelta da parte del Ministro: è questo il solo mezzo col quale possono essere corrette le deficienze, colmate le lacune, eventualmente derivanti dal procedimento elettivo. Un posto viene inoltre assegnato, col progetto della Commissione, alle Facoltà di farmacia, di cui viene così soddisfatta la legittima aspirazione ad una propria rappresentanza nel Consiglio.

Dei dieci posti riservati alla libera scelta da parte del Ministro, è sembrato opportuno destinarne uno ai professori delle Università libere, uno ai liberi docenti, uno ai provveditori agli studi, uno alla rappresentanza dei Consorzi provinciali dell'istruzione tecnica, uno alla rappresentanza dei Patronati scolastici ed uno ai professori di istituti di istruzione media non governativa.

I rappresentanti della scuola secondaria e della primaria saranno eletti dai professori e dagli insegnanti.

Sembra però alla Commissione indispensabile che, in questo caso, da questo stesso disegno di legge norme particolari e precise siano esplicitamente fissate, dato che non è stato previsto nessun particolare regolamento di esecuzione. Non è possibile nascondersi, infatti, che l'elezione libera dei rappresentanti dei professori delle scuole secondarie, e più ancora quella dei maestri elementari, è tutt'altro che agevole. Il corpo elettorale è costituito da oltre ventimila professori e da oltre cento mila maestri elementari. Questi non hanno, come le poche centinaia di professori universitari (291 di giurisprudenza, 218 di lettere e filosofia, 300 di medicina, 206 di scienze, 118 di ingegneria, 43 di veterinaria e così via), la possibilità di conoscere le aspirazioni e le attitudini dei colleghi, ed in tali condizioni essi finirebbero per votare quei nomi che fossero designati dagli organi sindacali o dalle associazioni di categoria. L'elezione si convertirebbe in un plebiscito. Ma potrebbe anche accadere di peggio: potrebbe cadere la scelta sugli appartenenti ad uno piuttosto che ad altro partito politico; potrebbe, in altri termini, introdursi la politica nella scuola. E la scuola non deve e non può diventare strumento della competizione politica. Se, dunque, si vuole che i rappresentanti dell'istruzione secondaria e dell'istruzione elementare siano liberamente eletti, piuttosto che nominati dal Ministro, occorre per lo meno prevedere che l'elezione sia di secondo grado e che previamente avvenga il deposito delle candidature e la notificazione di esse al corpo elettorale.

Il numero dei professori di scuole secondarie e di maestri elementari è leggermente superiore a quello previsto dal disegno di legge ministeriale. È sembrato alla Commissione opportuno che il Consiglio Superiore possa valersi in misura più larga della esperienza di coloro che vivono quotidianamente la vita della scuola secondaria e della primaria. I membri eletti dai presidi e professori di istituti e scuole di istruzione media governativa sono elevati da quattro a sette; quelli eletti dai maestri elementari, direttori ed ispettori scolastici, da quattro a cinque.

Viene invece soppressa la rappresentanza degli assistenti e degli incaricati delle Università (che la Commissione non ritiene né utile, né opportuna) prevista nel disegno di legge ministeriale. Il Consiglio Superiore non è organo di rappresentanza degli interessi di

categoria. Esso è il supremo organo consultivo della cultura e della scuola. Se si volesse dare rappresentanza a tutti coloro che nella scuola esercitano una funzione, sia pure transitoria (come è quella degli assistenti e degli incaricati, i quali sono nominati per la durata di un anno accademico), allora occorrerebbe non escludere gli incaricati ed i supplenti delle scuole secondarie e delle elementari; occorrerebbe forse prendere pure in considerazione l'aspirazione manifestata dagli studenti ad una propria rappresentanza nel Consiglio.

Il disegno di legge prevede l'istituzione di una giunta di ventuno membri divisa in tre sezioni, delle quali una per l'istruzione superiore, una per la secondaria ed una per la primaria: a queste vengono in sostanza affidati i compiti di carattere amministrativo e disciplinare previsti per la Giunta dalla legislazione prefascista.

L'organo consultivo, per tutti i rami dell'istruzione, è però rappresentato dal Consiglio e non dalla Giunta (come vuole appunto la legislazione vigente). La Commissione, pertanto, non ha ravvisato l'opportunità che al Ministro sia consentito di deferire alla Giunta, sia pure per ragioni di urgenza, i compiti assegnati dalla legge al Consiglio. L'urgenza potrebbe essere ravvisata anche troppo frequentemente dal Ministro, così da esautorare addirittura il Consiglio Superiore; e, d'altra parte, la ristretta composizione della Giunta non offrirebbe sufficiente garanzia di una oculata e meditata formulazione di quei pareri che la legge affida all'organo più vasto, cioè al Consiglio.

2°) *Il Consiglio Superiore delle antichità e delle belle arti.* — Esso è ripartito in sezioni, esattamente come nel progetto ministeriale. La Commissione ritiene necessario che con legge successiva siano fissati specificatamente i compiti delle rispettive sezioni. Tanto più, che l'attribuire ad esse, come fa l'articolo 16 del disegno di legge ministeriale, il compito di dare il proprio parere « sulle questioni o provvedimenti che investano, comunque, un giudizio di carattere tecnico », è senza dubbio eccessivo. L'indeterminatezza, in questo caso, potrebbe portare addirittura a sottrarre ogni questione, sia pur piccola, alla competenza autonoma dell'amministrazione centrale, investendo così il Consiglio di attribuzioni sproporzionate, rispetto alla sua natura ed alla sua composizione. È, infatti, molto difficile, per non dire impossibile, non ravvisare il carattere tecnico in tutti i provvedimenti, anche i più minuti,

che debbono essere adottati dall'amministrazione centrale. Nella indeterminatezza del compito e delle attribuzioni e nell'attesa che queste siano fissate dalla legge, la Commissione preferisce fare semplicemente riferimento agli argomenti per i quali « a norma delle disposizioni vigenti, è prescritto il parere del Consiglio ».

La rappresentanza, in seno al Consiglio, delle specifiche competenze nel campo dell'urbanistica, edifizi monumentali e bellezze naturali (sezione 3^a), prevista dal progetto ministeriale, è stata oggetto di critiche non infondate da parte dell'attuale Commissione consultiva delle belle arti e della Facoltà di architettura dell'Università di Napoli. Il disegno di legge ministeriale prevede la composizione seguente per la terza sezione: un professore universitario di ruolo, due soprintendenti ai monumenti, un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici ed un ingegnere o architetto. La Commissione consultiva delle belle arti, invece, suggeriva che fossero tre i rappresentanti della Facoltà di architettura e che fosse incluso, come membro di diritto, il presidente della Commissione Pontificia di arte sacra. In tal modo, l'organo avrebbe avuto una composizione più aderente al suo carattere di corpo consultivo, non presentando una eccessiva prevalenza del personale burocratico dei Ministeri. Le richieste della Commissione delle belle arti erano forse eccessive; sembra, tuttavia, fondata la preoccupazione che il Consiglio non debba trasformarsi in organo della burocrazia.

Pertanto, la Commissione propone che della terza sezione vengano a far parte due professori di ruolo eletti dalle Facoltà di architettura (o nel proprio seno o tra i professori di architettura generale o tecnica della Facoltà di ingegneria) ed il presidente della Pontificia Commissione di arte sacra, oltre ad un soprintendente ai monumenti e ad un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici scelti dal Ministro.

3°) *Il Consiglio Superiore delle accademie e delle biblioteche.* — La composizione e le attribuzioni previste nel disegno di legge ministeriale sembrano rispondere al compito enunciato di « affiancare l'amministrazione nell'opera di tutela e di potenziamento del patrimonio culturale e librario nazionale », concentrando « funzioni attualmente attribuite in maniera non organica a Commissioni varie ». È solo da osservare che sarebbe preferibile non attribuire al Ministro il compito di approvare l'elenco delle accademie e

dei corpi scientifici che hanno diritto ad una rappresentanza nel Consiglio, come prevede l'ultimo comma dell'articolo 19, compito che andrebbe piuttosto riservato al regolamento di esecuzione della legge (il quale tuttavia non è stato previsto). Può accadere, infatti, che un Ministro preferisca includere nell'elenco determinate accademie ed escluderne altre, senza obiettive ragioni ispirate alle tradizioni od al prestigio dei singoli Istituti e Corpi accademici, e che un successivo Ministro preferisca, invece, disporre in modo diverso. Nel decreto ministeriale del 15 luglio 1947, per esempio, non figurano (accanto all'Accademia pugliese delle scienze, all'Accademia di scienze lettere ed arti di Lucca, a quella di Modena, a quella di agricoltura di Verona) l'Accademia dei fisiocritici di Siena, l'Accademia Peloritana dei Pericolanti, l'Accademia Gioenia di Catania, pure così ricche di tradizioni e di prestigio. Si propone, pertanto, che l'elenco delle Acca-

demie sia, più opportunamente, approvato da questa stessa legge, che istituisce i corpi consultivi del Ministero.

* * *

Onorevoli Colleghi! I rilievi che abbiamo avuto l'onore di sottoporvi ci hanno indotto a proporre modifiche strutturali al disegno di legge presentato dall'onorevole Ministro della pubblica istruzione. Noi confidiamo che esse possano essere accolte dal Ministro; e che il testo redatto dalla Commissione, sia approvato dall'Assemblea. Noi siamo convinti che esso sia tale, da conferire maggiore dignità e prestigio e da assicurare una più organica composizione ai corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione, e non solo in confronto con le precedenti disposizioni della rinnovata amministrazione democratica del Paese, ma anche in confronto con la legislazione dell'Italia prefascista.

MARTINO GAETANO, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

CONSIGLIO SUPERIORE
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ART. 1.

Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è composto di 46 membri, oltre il Ministro che lo presiede, ed è diviso in tre Sezioni, la prima per l'istruzione superiore, la seconda per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e la terza per l'istruzione elementare.

ART. 2.

Il Consiglio superiore della pubblica istruzione funziona normalmente per Sezioni. In adunanza plenaria è convocato tutte le volte che si tratti di esaminare questioni generali che riguardino comunque vari rami dell'istruzione.

Il Consiglio plenario, quando il Ministro non lo presieda di persona, è presieduto da un vice presidente, nominato dal Ministro tra i componenti della prima Sezione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio plenario si richiede la presenza di almeno due terzi dei Consiglieri.

ART. 3.

La prima Sezione è presieduta dal vice presidente del Consiglio superiore ed è composta di 28 membri. Di questi, 19 sono eletti dalle Facoltà universitarie, tra i professori di ruolo delle Università e degli Istituti superiori o tra professori che abbiano appartenuto ai ruoli universitari, nelle proporzioni seguenti: 3 sono eletti dalle Facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche e di scienze statistiche, demografiche ed attuariali; 3 dalle Facoltà di lettere e filosofia, di Magistero e dall'Istituto universitario orientale di Napoli; 3 dalle Facoltà di medicina e chirurgia e di farmacia; 3 dalle Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali e di chimica industriale; 3 dalle Facoltà di ingegneria, ingegneria aeronautica e di architettura; 2 dalle facoltà di economia e commercio e dall'Istituto universitario navale di Napoli; uno dalle Facoltà di medicina veterinaria e uno dalle Facoltà di agraria.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

CONSIGLIO SUPERIORE
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ART. 1.

Il Consiglio Superiore della pubblica istruzione è composto di quarantotto membri, oltre il Ministro che lo presiede.

Il Consiglio, quando il Ministro non lo presieda di persona, è presieduto da un vicepresidente, nominato dal Ministro.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza di almeno due terzi dei consiglieri.

ART. 2.

Dei quarantotto membri, ventisei sono eletti dalle Facoltà universitarie, tra i professori di ruolo delle Università e degli Istituti Superiori, o tra professori che abbiano appartenuto ai ruoli universitari, nelle proporzioni seguenti: quattro sono eletti dalle Facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche e di scienze statistiche, demografiche ed attuariali; quattro dalle Facoltà di lettere e filosofia, di magistero e dall'Istituto universitario orientale di Napoli; quattro dalle Facoltà di medicina e chirurgia; quattro dalle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di chimica industriale; quattro dalle Facoltà di ingegneria, ingegneria aeronautica e di architettura; tre dalle Facoltà di economia e commercio e dall'Istituto universitario navale di Napoli; uno dalle Facoltà di medicina veterinaria, uno dalle Facoltà di agraria ed uno dalle Facoltà di farmacia.

Dieci membri sono scelti dal Ministro: sei tra i professori di ruolo delle Università o tra accademici o studiosi estranei ai ruoli universitari, di cui uno quale rappresentante delle Università libere (nel caso in cui nessun professore di Università libera venga eletto) ed uno quale rappresentante dei liberi docenti (nel caso in cui nessun libero docente venga eletto dai professori delle scuole secondarie); uno tra i provveditori agli studi; uno quale rappresentante dei Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica; uno quale rappresentante dei Patronati scolastici; ed uno tra i presidi o professori di Istituti di istruzione media non governativa.

Ciascun votante designerà due nomi ove siano tre i consiglieri da nominare nel gruppo di Facoltà cui il votante appartiene, e uno ove siano due oppure uno.

Altri 6 membri sono scelti dal Ministro tra i professori di ruolo delle Università e degli Istituti superiori, tra i membri di accademie o tra studiosi estranei ai ruoli universitari.

Fanno parte della Sezione un libero docente, un incaricato universitario e un aiuto o assistente di ruolo, eletti dalle rispettive categorie. Gli incaricati, gli aiuti e gli assistenti non sono eleggibili se non siano forniti del titolo di abilitazione alla libera docenza.

ART. 4.

Alla prima Sezione sono deferite le attribuzioni che fino all'entrata in vigore della presente legge erano di competenza del Consiglio superiore in materia di istruzione superiore.

Per la validità delle decisioni della Sezione è richiesta la presenza di almeno 18 componenti.

ART. 5.

In seno alla prima Sezione è costituita una Giunta di 11 membri, composta del presidente della Sezione e di 10 consiglieri, dei quali 5 scelti dal Ministro e 5 dalla Sezione.

La Giunta si pronuncia sulle questioni ad essa deferite dalle vigenti norme e su tutte le altre che il Ministro ritenga, per motivi d'urgenza, di sottoporre al suo esame.

Per la validità delle deliberazioni della Giunta si richiede la presenza di almeno 6 componenti.

ART. 6.

Per i procedimenti disciplinari a carico dei professori universitari, degli aiuti e assistenti di ruolo e dei liberi docenti è costituita una Corte di disciplina, composta del vice presidente del Consiglio che la presiede e di 6 membri eletti nel proprio seno dalla prima Sezione.

Per la validità delle decisioni della Corte di disciplina si richiede la presenza di almeno 4 componenti, oltre il presidente.

Davanti alla Corte interviene, come relatore, un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

Dei rimanenti dodici membri, quattro (e cioè un preside di prima categoria e tre professori di ruolo) sono eletti congiuntamente da tutti i presidi e professori di ruolo degli Istituti governativi di istruzione media, classica, scientifica e magistrale; tre (un preside di prima categoria e due professori di ruolo) sono eletti congiuntamente da tutti i presidi, direttori e professori di ruolo degli Istituti e Scuole governative di istruzione tecnica e professionale; cinque (e cioè un direttore didattico, un ispettore scolastico e tre maestri elementari di ruolo) sono eletti congiuntamente da tutti i direttori didattici, gli ispettori scolastici ed i maestri elementari di ruolo.

Per i rappresentanti dell'istruzione secondaria e della primaria l'elezione sarà di secondo grado ed avverrà secondo le norme che saranno emanate dal Ministro. Le candidature saranno depositate e rese note al corpo elettorale almeno quindici giorni prima delle elezioni, secondo le modalità che saranno indicate nell'ordinanza ministeriale.

ART. 3.

In seno al Consiglio è costituita una Giunta ripartita in tre sezioni, ognuna di sette membri, in maniera da rappresentare equamente tutti i gradi dell'insegnamento.

I membri della Giunta sono scelti dal Ministro. Della prima sezione fa parte il vicepresidente, che la presiede.

ART. 4.

Per i procedimenti disciplinari a carico dei professori universitari, degli aiuti e assistenti di ruolo e dei liberi docenti è costituita una Corte di disciplina, composta del vicepresidente del Consiglio che la presiede e di sei membri eletti nel proprio seno dal Consiglio.

Per la validità delle decisioni della Corte di disciplina si richiede la presenza di almeno quattro componenti, oltre il presidente.

Davanti la Corte interviene, come relatore, un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

ART. 5.

La prima Sezione della Giunta si pronuncia su tutte le questioni ad essa deferite dalle vigenti norme sull'istruzione superiore.

La seconda Sezione si pronuncia sulle questioni concernenti l'istruzione media classica, scientifica, magistrale, tecnica e profes-

ART. 7.

La seconda Sezione è composta di 11 membri e cioè: di 2 professori universitari componenti della prima Sezione, scelti dal Ministro tra quelli di cui al comma primo del precedente articolo 3, di 2 ispettori centrali per l'insegnamento medio, di un provveditore agli studi; di un rappresentante dei Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, parimenti scelti dal Ministro, di un preside di prima categoria e di un professore di ruolo di Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale, congiuntamente eletti da tutti i presidi e professori di ruolo, dei predetti Istituti, di un preside di prima categoria e di un professore di ruolo di Istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale, congiuntamente eletti da tutti i presidi, direttori e professori di ruolo dei predetti istituti e scuole; e di un preside o professore di istituto di istruzione media non governativa, scelto dal Ministro.

Il Ministro sceglie il presidente della Sezione tra i due professori universitari che ne fanno parte.

Per la validità delle deliberazioni della Sezione è richiesta la presenza di 8 componenti.

ART. 8.

La seconda Sezione si pronuncia sulle questioni concernenti l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e professionale, deferite dalle vigenti norme alla competenza del Consiglio superiore della pubblica istruzione e su tutte le altre che il Ministro ritenga di sottoporre al suo esame.

La seconda Sezione sostituisce, inoltre, in tutte le sue attribuzioni, la Commissione istituita dall'articolo 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, che, con la presente legge, è soppressa.

ART. 9.

In seno alla seconda Sezione è costituita una Giunta di 5 membri, composta del presidente della Sezione e di 4 consiglieri, dei quali 2 scelti dal Ministro e 2 dalla Sezione.

La Giunta si pronuncia sulle questioni in materia di istruzione secondaria e professionale già deferite dalle vigenti norme alla Giunta del Consiglio superiore, su tutte le altre che il Ministro ritenga, per motivi d'urgenza, di sottoporre al suo esame, e dà i pareri di cui all'articolo 20 del decreto legisla-

sionale, deferite dalle vigenti norme alla competenza della Giunta del Consiglio Superiore della pubblica istruzione.

La terza Sezione si pronuncia sulle questioni concernenti l'istruzione elementare e le relative opere di assistenza, per le quali è richiesto il parere della Giunta del Consiglio Superiore, sui ricorsi contro i trasferimenti per servizio, i licenziamenti, le dispense dal servizio, le decadenze dal posto e contro le punizioni disciplinari superiori alla sospensione dall'ufficio concernenti i maestri elementari.

Per la validità delle deliberazioni di ciascuna Sezione è richiesta la presenza di almeno cinque componenti.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLE ANTICHITÀ E DELLE BELLE ARTI

ART. 6.

Il Consiglio Superiore per le antichità e Belle arti è composto di venticinque membri, oltre il Ministro che lo presiede. È ripartito in cinque sezioni di cinque membri ciascuna: la prima per l'archeologia, la paleontologia e l'etnografia; la seconda per l'arte medioevale e moderna; la terza per gli edifici monumentali, per l'urbanistica e per le bellezze naturali; la quarta per le arti figurative contemporanee e relative scuole; la quinta per l'arte musicale e drammatica e relative scuole.

ART. 7.

La prima Sezione è composta di due professori universitari di ruolo di discipline archeologiche, eletti dai professori di ruolo delle Facoltà di lettere, di due soprintendenti alle antichità, di uno studioso di discipline archeologiche, scelto dal Ministro.

La seconda Sezione è composta di due professori universitari di ruolo di storia dell'arte medioevale e moderna, eletti dai professori di ruolo delle Facoltà di lettere, di due soprintendenti alle gallerie, eletti dal personale di gruppo A del ruolo dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, di uno studioso di storia dell'arte, scelto dal Ministro.

La terza Sezione è composta di due professori universitari di ruolo, eletti dalle Facoltà di architettura, o nel proprio seno o tra i professori di ruolo di architettura generale o tecnica delle Facoltà di ingegneria, di

tivo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629.

Per la validità delle deliberazioni della Giunta si richiede la presenza di almeno 3 componenti.

ART. 10.

La terza Sezione è composta di 11 membri, e cioè: di 2 professori universitari, componenti della prima Sezione, scelti dal Ministro tra quelli di cui al comma primo del precedente articolo 3; di un ispettore centrale per l'istruzione elementare, di un provveditore agli studi, di un rappresentante dei patronati scolastici, scelti dal Ministro, di un ispettore scolastico, di un direttore didattico e di due maestri elementari di ruolo, congiuntamente eletti dagli ispettori scolastici, dai direttori didattici e dai maestri elementari di ruolo, di un direttore o insegnante delle scuole magistrali governative o legalmente riconosciute, e di un direttore o insegnante di scuola elementare non governativa, scelti dal Ministro.

Nel designare i membri elettivi della terza Sezione, ciascun votante indicherà il nome di un ispettore scolastico, di un direttore didattico e di un solo maestro elementare.

Il Ministro sceglie il presidente della Sezione tra i due professori universitari, che ne fanno parte.

Per la validità delle deliberazioni della Sezione è richiesta la presenza di 8 componenti.

ART. 11.

La terza Sezione si pronuncia sulle questioni concernenti l'istruzione elementare e le relative opere di assistenza, che il Ministro ritenga di sottoporre al suo esame, sui ricorsi contro i trasferimenti per servizio, i licenziamenti, le dispense dal servizio, le decadenze dal posto e contro le punizioni disciplinari superiori alla sospensione dall'ufficio concernenti i maestri elementari.

ART. 12.

In seno alla terza Sezione è costituita una Giunta di 5 membri, composta del presidente della Sezione e di 4 consiglieri, dei quali due scelti dal Ministro e due dalla Sezione.

La Giunta si pronuncia su tutte le questioni che il Ministro ritenga, per motivi di urgenza, di sottoporre al suo esame.

Per la validità delle deliberazioni della Giunta si richiede la presenza di almeno 3 componenti.

un soprintendente ai monumenti, eletto dal personale di gruppo A del ruolo dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, di un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici scelto dal Ministro, e del presidente della Commissione Pontificia di arte sacra.

La quarta Sezione è composta di un direttore e di un professore di ruolo delle accademie di belle arti, eletti congiuntamente dai capi di istituto e dai professori di ruolo delle accademie stesse, dei licei artistici e degli istituti e scuole d'arte; di due artisti, che abbiano partecipato almeno ad una mostra internazionale, e di uno studioso di arti figurative, scelti dal Ministro.

Della quinta Sezione fanno parte: un direttore e un professore di ruolo dei Conservatori di musica, congiuntamente eletti dai direttori e dai professori dei Conservatori; un compositore o interprete musicale, estraneo ai Conservatori, uno studioso di arte drammatica e musicale o interprete drammatico, scelti dal Ministro; e un rappresentante dell'Accademia di arte drammatica, designato dalla Commissione artistica della detta Accademia.

ART. 8.

Il presidente di ciascuna Sezione è nominato dal Ministro tra i componenti.

Il Consiglio, quando il Ministro non lo presieda di persona, è presieduto da un vicepresidente nominato dal Ministro tra i presidenti di Sezione.

ART. 9.

Il Consiglio Superiore è convocato in adunanza plenaria tutte le volte che si tratti di esaminare questioni generali che il Ministro intenda sottoporre al suo esame.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio plenario si richiede la presenza di almeno due terzi dei consiglieri.

Le Sezioni del Consiglio, ciascuna nell'ambito della propria competenza, danno parere sulle questioni o provvedimenti di carattere tecnico per i quali, a norma delle disposizioni vigenti, è prescritto il parere del Consiglio.

Per la validità delle deliberazioni di Sezione è richiesta la presenza di almeno quattro componenti.

ART. 10.

È costituita in seno al Consiglio delle antichità e belle arti una Giunta, presieduta

**CONSIGLIO SUPERIORE
DELLE ANTICHITÀ E DELLE BELLE ARTI**

ART. 13.

Il Consiglio superiore per le antichità e belle arti è composto di 25 membri, oltre il Ministro che lo presiede. È ripartito in 5 Sezioni di 5 membri ciascuna: la prima per l'archeologia, la paleontologia e l'etnografia; la seconda per l'arte medioevale e moderna; la terza per gli edifici monumentali, per l'urbanistica e per le bellezze naturali; la quarta per le arti figurative e contemporanee e relative scuole; la quinta per l'arte musicale e drammatica e relative scuole.

ART. 14.

La prima Sezione è composta di due professori universitari di ruolo, di discipline archeologiche, eletti dai professori di ruolo delle Facoltà di lettere, di due soprintendenti alle antichità, eletti dal personale di gruppo A del ruolo dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, di uno studioso di discipline archeologiche, scelto dal Ministro.

La seconda Sezione è composta di due professori universitari di ruolo di storia dell'arte medioevale e moderna, eletti dai professori di ruolo delle Facoltà di lettere, di due soprintendenti alle gallerie, eletti dal personale di gruppo A del ruolo dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità; di uno studioso di storia dell'arte, scelto dal Ministro.

La terza Sezione è composta di un professore universitario di ruolo, eletto nel proprio seno dalle Facoltà di architettura, di due soprintendenti ai monumenti, eletti dal personale di gruppo A del ruolo dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, di un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici e di un architetto o ingegnere, scelti dal Ministro.

La quarta Sezione è composta di un direttore e di un professore di ruolo delle accademie di belle arti, eletti congiuntamente dai capi di istituto e dai professori di ruolo delle accademie stesse, dei licei artistici e degli istituti e scuole d'arte; di due artisti, che abbiano partecipato almeno ad una mostra internazionale, e di uno studioso di arti figurative, scelti dal Ministro.

Della quinta Sezione fanno parte: un direttore e un professore di ruolo dei Conservatori di musica, congiuntamente eletti dai direttori e dai professori dei Conservatori; di

dal vicepresidente del Consiglio e composta dei presidenti di Sezione, per l'esame di questioni di particolare urgenza o per procedere a lavori di carattere preparatorio per le deliberazioni del Consiglio plenario o delle Sezioni.

ART. 11.

È costituito un Consiglio di disciplina, nominato dal Ministro, che dà pareri sulle questioni disciplinari riguardanti il personale direttivo ed insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione artistica, presieduto da un professore universitario delle Facoltà di giurisprudenza, membro del Consiglio Superiore della pubblica istruzione, e composto del direttore e del professore d'Accademie di belle arti, del direttore e del professore di Conservatori di musica, membri del Consiglio Superiore delle antichità e belle arti.

**CONSIGLIO SUPERIORE
DELLE ACCADEMIE E BIBLIOTECHE**

ART. 12.

Il Consiglio Superiore delle Accademie e Biblioteche è composto di dodici membri, oltre il Ministro della pubblica istruzione, che lo presiede, e cioè: di un ispettore generale bibliografico, scelto dal Ministro, e di tre bibliotecari direttori di biblioteche governative, eletti dai bibliotecari di ruolo; di un direttore di biblioteca non governativa e di due studiosi, che abbiano singolare competenza nel campo della biblioteconomia e della biblioteconomia, scelti dal Ministro; e di cinque presidenti delle Accademie e dei corpi scientifici, eletti dai membri ordinari degli anzidetti sodalizi.

Avranno diritto ad una rappresentanza nel Consiglio le Accademie ed i Corpi scientifici seguenti:

- 1°) Accademia pugliese delle scienze in Bari;
- 2°) Accademia delle scienze dell'Istituto in Bologna;
- 3°) Accademia Gioenia in Catania;
- 4°) Accademia della Crusca in Firenze;
- 5°) Accademia economica agraria dei Georgofili in Firenze;
- 6°) Accademia fiorentina di scienze morali « La Colombaria » in Firenze;
- 7°) Accademia ligure di scienze, lettere e arti in Genova;

un compositore o interprete musicale, estraneo ai Conservatori, uno studioso di arte drammatica e musicale o interprete drammatico, scelti dal Ministro; e un rappresentante dell'Accademia di arte drammatica, designato dalla Commissione artistica della detta Accademia.

Per la designazione dei membri elettivi delle cinque Sezioni, ciascun elettore voterà per un solo nome, quando per ogni categoria siano due i consiglieri da eleggere:

ART. 15.

Il presidente di ciascuna Sezione è nominato dal Ministro tra i componenti.

Il Consiglio, quando il Ministro non lo presiede di persona, è presieduto da un vice presidente nominato dal Ministro tra i presidenti di Sezione.

ART. 16.

Il Consiglio superiore è convocato in adunanza plenaria tutte le volte che si tratti di esaminare questioni generali che il Ministro intenda sottoporre al suo esame.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio plenario si richiede la presenza di almeno due terzi dei consiglieri.

Le Sezioni del Consiglio, ciascuna nell'ambito della propria competenza, danno parere sulle questioni o provvedimenti che investano, comunque, un giudizio di carattere tecnico.

Per la validità delle deliberazioni di Sezione è richiesta la presenza di almeno 4 componenti.

ART. 17.

È costituita in seno al Consiglio delle antichità e belle arti una Giunta, presieduta dal vicepresidente del Consiglio e composta dei presidenti di Sezione, per l'esame di questioni di particolare urgenza o per procedere a lavori di carattere preparatorio per le deliberazioni del Consiglio plenario o delle Sezioni.

ART. 18.

È costituito un Consiglio di disciplina, nominato dal Ministro, che dà parere sulle questioni disciplinari riguardanti il personale direttivo ed insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione artistica, presieduto da un professore universitario della Facoltà di giurisprudenza, membro della prima Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, e composto del direttore e del professore di

8°) Accademia di scienze, lettere e arti in Lucca;

9°) Accademia Peloritana dei Pericolanti in Messina;

10°) Istituto lombardo di scienze e lettere in Milano;

11°) Accademia di scienze, lettere e arti in Modena;

12°) Accademia Pontaniana in Napoli;

13°) Accademia di scienze, lettere e arti (già Società Reale) in Napoli;

14°) Accademia di scienze, lettere e arti in Padova;

15°) Accademia di scienze, lettere e arti in Palermo;

16°) Accademia italiana Arcadia in Roma;

17°) Accademia nazionale dei Lincei in Roma;

18°) Insigne Accademia di San Luca in Roma;

19°) Istituto di studi romani in Roma;

20°) Società italiana delle scienze (detta dei XL) in Roma;

21°) Accademia di Santa Cecilia in Roma;

22°) Accademia dei Fisiocritici in Siena;

23°) Accademia delle scienze in Torino;

24°) Accademia di agricoltura in Torino;

25°) Istituto veneto di scienze, lettere e arti in Venezia;

26°) Accademia di agricoltura, scienze e lettere in Verona.

ART. 13.

Il Consiglio Superiore delle Accademie e Biblioteche dà pareri sulle proposte di pubblicazione di edizioni nazionali, sulle questioni di massima riguardanti l'ordinamento delle biblioteche, e sulla conservazione, la tutela del patrimonio librario raro e di pregio e sull'acquisto di raccolte o pezzi di singolare valore, su studi di alto interesse nazionale e internazionale, ed in genere su ogni altro problema che il Ministro intenda sottoporre al suo esame.

Esso, quando il Ministro non lo presiede di persona, è presieduto da un vicepresidente, nominato dal Ministro tra i consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, si richiede la presenza di almeno nove consiglieri.

ART. 14.

In seno al Consiglio è costituita una Giunta di cinque membri, presieduta dal vicepresidente del Consiglio, e composta di quattro

Accademie di belle arti, del direttore e del professore di Conservatori di musica, membri del Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLE ACCADEMIE E BIBLIOTECHE

ART. 19.

Il Consiglio superiore delle accademie e biblioteche è composto di 12 membri, oltre il Ministro della pubblica istruzione, che lo presiede, e cioè: di un ispettore generale bibliografico, scelto dal Ministro, e di 3 bibliotecari direttori di biblioteche governative, eletti dai bibliotecari di ruolo; di un direttore di biblioteca non governativa e di due studiosi, che abbiano singolare competenza nel campo della bibliotecnica e della biblioteconomia, scelti dal Ministro; e di 5 presidenti delle accademie e dei corpi scientifici, eletti dai membri ordinari degli anzidetti sodalizi.

Per la designazione dei 3 direttori di biblioteca governativa ciascun votante indicherà due nomi, e per la designazione dei 5 presidenti di accademie e corpi scientifici ciascun votante indicherà 3 nomi.

Con decreto del Ministro, sarà approvato l'elenco delle accademie e dei corpi scientifici che hanno diritto ad una rappresentanza nel Consiglio.

ART. 20.

Il Consiglio Superiore delle accademie e biblioteche dà parere sulle proposte di pubblicazione di edizioni nazionali, sulle questioni di massima riguardanti l'ordinamento delle biblioteche, e sulla conservazione, la tutela del patrimonio librario raro e di pregio e sull'acquisto di raccolte o pezzi di singolare valore, su studi di alto interesse nazionale e internazionale, ed in genere su ogni altro problema che il Ministro intenda sottoporre al suo esame.

Esso, quando il Ministro non lo presieda di persona, è presieduto da un vicepresidente, nominato dal Ministro tra i consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, si richiede la presenza di almeno 9 consiglieri.

ART. 21.

In seno al Consiglio è costituita una Giunta di 5 membri, presieduta dal vicepresidente del Consiglio, e composta di 4 consiglieri, dei

consiglieri, dei quali due scelti dal Ministro e due dal Consiglio.

La Giunta si pronuncia sulle questioni che il Ministro ritenga, per motivi di urgenza, di sottoporre al suo esame.

Per la validità delle deliberazioni della Giunta, si richiede la presenza di tre componenti.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 15.

I direttori generali, gli ispettori centrali ed i capi divisione del Ministero della pubblica istruzione, secondo la propria competenza, possono essere invitati a partecipare, senza diritto a voto, alle sedute dei Consigli Superiori ed alle riunioni delle singole Giunte.

ART. 16.

I componenti dei Corpi Consultivi, contemplati nel presente decreto, sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, durano in carica tre anni e possono essere confermati.

I consiglieri che cessano durante il triennio sono sostituiti per la restante parte del triennio da consiglieri eletti o nominati con le stesse forme dei consiglieri cessati.

I consiglieri non possono prendere parte a concorsi banditi dal Ministero della pubblica istruzione né in qualità di Commissari, né in qualità di candidati.

ART. 17.

I Consigli si adunano normalmente due volte all'anno e, in via straordinaria, tutte le volte che il Ministro lo ritenga necessario.

ART. 18.

Il Ministro può, per singole e determinate materie, costituire presso ciascun Consiglio speciali Commissioni, alle quali possono essere aggregati membri estranei ai Consessi.

Quando si tratti di questioni che riguardano istituzioni o scuole, le quali non abbiano diretta rappresentanza, il Ministro può chiamare a riferire direttamente al Consiglio e alla competente Sezione della Giunta il capo dell'istituzione o della scuola, o un suo delegato.

quali due scelti dal Ministro e due dal Consiglio.

La Giunta si pronuncia sulle questioni che il Ministro ritenga, per motivi di urgenza, di sottoporre al suo esame.

Per la validità delle deliberazioni della Giunta, si richiede la presenza di tre componenti.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 22.

I direttori generali del Ministero della pubblica istruzione, secondo la propria competenza, possono essere invitati a partecipare, senza diritto a voto, alle sedute plenarie dei Consigli Superiori ed alle riunioni delle singole Sezioni.

ART. 23.

I componenti dei Corpi consultivi, contemplati nel presente decreto, sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, durano in carica tre anni e possono essere confermati.

I consiglieri che cessano durante il triennio sono sostituiti per la restante parte del triennio da consiglieri eletti o nominati con le stesse forme dei consiglieri cessati.

I consiglieri non possono prendere parte a concorsi banditi dal Ministero della pubblica istruzione né in qualità di commissari né in qualità di candidati.

ART. 24.

I Consigli si adunano normalmente due volte all'anno e, in via straordinaria, tutte le volte che il Ministro lo ritenga necessario.

Quando vi siano questioni che possano interferire sulla competenza di più Sezioni, queste si pronunziano congiuntamente sotto la presidenza del vicepresidente del Consiglio competente.

ART. 25.

Il Ministro può, per singole e determinate materie, costituire presso ciascun Consiglio o ciascuna Sezione speciali Commissioni, alle quali possono essere aggregati membri estranei ai Consessi.

Quando si tratti di questioni che riguardino istituzioni o scuole, le quali non abbiano diretta rappresentanza, il Ministro può chia-

ART. 19.

Le funzioni di segretario degli organi consultivi, contemplati nella presente legge, sono affidate ad un funzionario di grado quarto, nominato su proposta del Ministro della pubblica istruzione. A tale scopo, nel ruolo della carriera amministrativa viene aggiunto un posto di Direttore generale e soppresso un posto di Ispettore generale.

ART. 20.

Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione saranno stabilite le modalità di svolgimento delle votazioni per la designazione dei membri elettivi dei tre Consigli.

ART. 21.

Sono richiamate in vigore, in quanto possono essere tuttavia applicate, tutte le disposizioni vigenti al momento della emanazione del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1070, che facevano obbligo al Ministro della pubblica istruzione di sentire, per determinate materie, il parere del Consiglio Superiore della pubblica istruzione o di uniformarsi allo stesso.

Ogni altra disposizione contraria alla presente legge è abrogata.

ART. 22.

La presente legge sostituisce integralmente il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 602, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

mare a riferire direttamente al Consiglio o alla Sezione competente il capo dell'istituzione o della scuola, o un suo delegato.

ART. 26.

Le funzioni di segretario degli organi consultivi, contemplati nella presente legge, sono affidate a funzionari della carriera amministrativa della Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

ART. 27.

Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione saranno stabilite le modalità di svolgimento delle votazioni per la designazione dei membri elettivi dei tre Consigli.

ART. 28.

Sono richiamate in vigore, in quanto possono essere tuttavia applicate, tutte le disposizioni vigenti al momento dell'emanazione del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1070, che facevano obbligo al Ministro della pubblica istruzione di sentire, per determinate materie, il parere del Consiglio Superiore della pubblica istruzione o di uniformarsi allo stesso.

Ogni altra disposizione contraria alla presente legge è abrogata.

ART. 29.

La presente legge sostituisce integralmente il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 602, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.